

**COMUNE DI QUINTANO
(Provincia di Cremona)**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianto e sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune nel territorio comunale, in conformità alla vigente normativa, in particolare il D.Lgs n. 196/2003 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”) ed il decreto legge n. 11/2009 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*”), e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell'identità personale.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

Articolo 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di:

- a) **LICEITA'**: Il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
- b) **NECESSITA'**: Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) **PROPORZIONALITA'**: Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività, che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
- d) **FINALITA'**: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono, si indica:

- a. **Titolare**: il Comune di Quintano, competente a disporre l'adozione di impianti di videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, e soggetto legittimato ad indicare le finalità e le modalità operative relative agli impianti medesimi;
- b. **Dato personale**”, qualunque informazione, relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini, effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- c. **Responsabile**: soggetto fisico, individuata nella persona del Responsabile del Servizio.
- d. **Incaricato**: persona fisica, legittimata a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- e. **Interessato**: persona fisica, giuridica, ente o associazione, cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
- f. **Banca di dati**: il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- g. **Trattamento**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- h. **Comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. **Dato anonimo**: il dato, che, in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j. **Blocco:** la conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - k. **Codice:** il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 196 del 30 giugno 2003.
2. In caso di modifica delle definizioni sopra riportate, le medesime si intendono automaticamente modificate come da intervenute disposizioni legislative.

Articolo 4 - Finalità del trattamento

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:
- prevenire atti vandalici;
 - prevenire e rilevare eventuali inosservanze a discipline, regolamentanti il corretto utilizzo degli impianti e delle strutture, correlate a servizi pubblici.
 - tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 11/2009;
 - rilevare infrazioni alle prescrizioni del Codice della strada;
2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 196/2003, oltre che della successiva normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. Nei locali comunali ospitanti, sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, nonché la visione delle registrazioni e la loro estrazione ed esportazione.

Articolo 6 - Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento viene nominato, con formale provvedimento dell'Amministrazione.
2. Le funzioni del Responsabile del trattamento sono le seguenti:
- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze, di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003;
 - evadere le richieste di informazioni, eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste medesime;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - ogni ed altra qualsivoglia attività, legittimamente ed espressamente delegata dal titolare.
3. In ragione della modestia organizzativa dell'ente, la figura del Responsabile del trattamento può coincidere con quella dell'incaricato al trattamento, cumulando le funzioni.

Articolo 7 - Incaricato al trattamento

1. Gli incaricati al trattamento sono tutti gli operatori, che effettuano, in via principale o residuale, un trattamento di dati, derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
 - a. trattare tutti i dati personali, di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali posta in essere per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 4 ("*Finalità del trattamento*") del presente regolamento;
 - c. accedere ai dati, per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza, ovvero attraverso misure equivalenti.
3. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione ed assoluta riservatezza. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento dell'attività, per le finalità di cui al presente regolamento, tramite il sistema di videosorveglianza, devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti), avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, luoghi scolastici, alberghi, strutture sanitarie etc.. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente per le finalità del presente regolamento. In nessun caso, i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Articolo 8 - Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento, di cui al presente regolamento, unitamente alle informazioni ed alle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, dovranno essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti ed utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 4 ("*Finalità del trattamento*") del presente regolamento;
 - c) conservati per un massimo di 7 giorni dalla rilevazione, fatte salve, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 11/2009, speciali esigenze di ulteriore conservazione, tenuto conto delle finalità da perseguire. Decorsi i termini indicati, verrà disposta la cancellazione.
2. L'ingrandimento ed il dettaglio delle immagini e delle riprese è consentito nel rispetto integrale dei principi di necessità e proporzionalità.
3. Le sole immagini, utili alle ricerche investigative, saranno riversate su un nuovo supporto, nei seguenti esclusivi casi:
 - a) In relazione ad una denuncia di reato.
 - b) In relazione ad ipotesi di flagranza di reato.
 - c) In relazione ad ipotesi, anche non connesse a flagranza di reato, ove le immagini medesime presentino anomalie suscettibili di interesse investigativo, come potrebbe verificarsi nel caso di registrazione di attività, che, ad un successivo approfondimento, possono risultare quali fase preparatorie di un'azione criminosa e concorrere all'individuazione dei colpevoli.
4. Tali immagini saranno conservate, attraverso il riversaggio in un nuovo supporto, al fine di consentire le necessarie indagini, venendo poste a disposizione dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, anche in assenza di una loro richiesta.

5. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti, previa cancellazione delle immagini registrate.

Articolo 9 - Luoghi di posizionamento delle telecamere

1. Le telecamere, ai sensi del decreto legge n. 11/2009, possono essere posizionate, per le finalità previste dall'articolo 4, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. I luoghi di posizionamento sono i seguenti:
 - Area adibito a parco pubblico, adiacente l'edificio comunale;
 - Area antistante la piazzola ecologica comunale;
 - Via Brede ed, in particolare, l'area interessata dall'installazione della "*Casa dell'acqua*".
3. L'individuazione di ulteriori luoghi di posizionamento verrà effettuata dalla Giunta.

Articolo 10 - Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In attuazione del Codice, è fatto obbligo segnalare, mediante simbolo visivo, la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di "*Area videosorvegliata*", con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale, ai sensi dell'articolo del Codice).

Articolo 11 - Informativa

1. L'informativa esaustiva, inerente il trattamento dei dati, deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - termini di conservazione delle immagini, se registrate.

Articolo 12 - Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti, di cui all'articolo 7 del Codice, sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato.

Articolo 13 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza, ad eccezione dei dati anonimi, in quanto raccolti senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Art. 14 Sicurezza dei dati

1. I dati personali, oggetto di trattamento, sono custoditi presso la sala server del Comune, dove è posizionato l'impianto di registrazione. A questo locale può accedere, oltre al titolare del trattamento solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo

dell'impianto e sul trattamento dei dati. Previa autorizzazione del responsabile del trattamento è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. La sala di controllo è chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico.

2. L'accesso al sistema è protetto da specifiche modalità di sicurezza.

Articolo 15 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti. In particolare: l'individuazione degli ulteriori luoghi di posizionamento delle telecamere, il concreto posizionamento, la fissazione degli orari delle registrazioni, la nomina del Responsabile e degli incaricati, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 16 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per quanto attiene la tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e ss. del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-6 della Legge 6 Agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 17 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed alla successiva normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del Regolamento sarà pubblicata sul sito telematico istituzionale e trasmessa ai Responsabili d'Area dell'Ente ed al Responsabile di Polizia Locale.

Articolo 19 - Approvazione ed Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, così come ogni sua eventuale integrazione e modificazione, ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.